

ASSOCIAZIONE LUCANA "GIUSTINO FORTUNATO"

NAPOLI

STATUTO

Via Raffaele Tarantino 4. 80129 Napoli

ASSOCIAZIONE LUCANA "GIUSTINO FORTUNATO"

STATUTO SOCIALE

L'Associazione Lucana "Giustino Fortunato" è stata fondata nel 1962 da un gruppo di magistrati, intellettuali, professionisti e benestanti lucani residenti a Napoli, che ne predisposero lo Statuto Sociale.

Approvato dalle Assemblee dei soci il 4 maggio e il 23 ottobre 1962, lo Statuto venne firmato da 20 soci fondatori il 23 novembre 1962 e rimase invariato fino al 23 aprile 1978. Dopo questa data, e precisamente il 14 marzo 1999, e successivamente il 20 dicembre 2007, l'Assemblea dei soci ha apportato alcune sostanziali modifiche il cui definitivo testo viene di seguito riportato:

ART. 1- È costituita a Napoli l'Associazione Lucana "Giustino Fortunato", a carattere non politico, avente lo scopo di promuovere e consolidare i rapporti d'amicizia tra i lucani ivi residenti nonché fra costoro e i cittadini della comunità in cui essi sono stabilmente inseriti.

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, contribuirà, nei limiti delle sue possibilità, a svolgere attività di iniziativa o di impulso nell'interesse comune con manifestazioni varie e di propaganda, culturali, artistiche, assistenziali e ricreative, anche nel settore universitario e della gioventù studiosa in genere, di collegamento con Enti ed Organizzazioni agli scopi suddetti. L'Associazione, inoltre, si prefigge di offrire ai lucani residenti in Napoli o solo ivi dimoranti, un centro d'incontro e di amichevole trattenimento.

ART. 2- Possono far parte dell'Associazione, purché di specchiata moralità:

- 1) persone nate in Lucania o a questa legate da vincoli familiari;
- 2) ogni altro cittadino che del sodalizio condivida le finalità specificate all'art. 1.

ART. 3- I soci si distinguono in benemeriti, onorari e ordinari.

Sono benemeriti quei soci o quelle personalità che, a giudizio del Consiglio Direttivo, e comunque in numero non superiore a due, hanno acquisito determinate benemerenze, contribuendo allo sviluppo culturale della vita associativa. Sono onorari quei soci che vengono individuati dal Consiglio Direttivo tra personalità di alto prestigio. Sono ordinari, tutti gli altri.

ART. 4- I familiari del socio sono ammessi a frequentare la sede dell'Associazione. I soci possono chiedere al Presidente di ammettere parenti o amici a feste, celebrazioni, riunioni, limitatamente alle possibilità ricettive della sede.

ART. 5- Gli aspiranti soci debbono presentare domanda al Presidente, controfirmata da due soci. Sull'accoglimento o meno della domanda delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

ART. 6- Il Consiglio Direttivo, previo parere del Presidente, può escludere il socio moroso che non abbia pagato per un anno.

ART. 7- Gli organi direttivi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri.

ART.8- L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

All'Assemblea compete l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Sindaci e dei Proviviri. A queste cariche sono eleggibili tutti i soci aventi l'anzianità di iscrizione di un anno.

I Soci non lucani o parenti di lucani sono eleggibili in numero non superiore a tre nel Consiglio Direttivo, non superiore a due nel Collegio dei Sindaci, non più di uno nel Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno entro il primo trimestre per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno solare precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. Provvede, inoltre, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

ART. 9- L'Assemblea si riunisce in convocazione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta al Presidente, firmata da almeno un quinto dei soci di cui all'art. 8, con l'indicazione degli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

ART. 10- L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso affisso all'albo della sede almeno quindici giorni prima e con lettere a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 11- Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessario l'intervento, diretto o a mezzo rappresentanza, di almeno un quarto dei soci di cui all'art. 8; in seconda convocazione (che può essere indetta con lo stesso avviso nella medesima giornata a distanza di almeno due ore, oppure il giorno successivo) l'Assemblea è valida con la presenza di un decimo dei soci di cui all'art. 8, anche a mezzo di rappresentanza. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega. Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci sempre con l'intesa che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 12- L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto a maggioranza di voti. Il presidente sceglie un segretario per la redazione del verbale ed eventualmente due scrutatori qualora si debba procedere a votazione mediante scrutinio segreto.

ART. 13- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. Ad ogni socio presente, oltre al suo voto, spetta un voto per ciascuno dei soci rappresentati. Le votazioni avvengono per alzata di mano o con scheda a scrutinio segreto, oppure per acclamazione, secondo le decisioni dell'assemblea. I consiglieri non debbono votare per il bilancio e per deliberazioni che riguardino loro responsabilità.

ART. 14- Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri. Nella prima riunione il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e, su sua proposta, il vice Presidente; nella stessa riunione il Consiglio elegge il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente è scelto tra i consiglieri nati in Lucania o che siano figli o coniugi di lucani. Il Segretario e il Tesoriere possono essere scelti anche tra soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, essi partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 15- Il Consigliere eletto, che non accetti la nomina nel Consiglio Direttivo, dovrà dichiararlo e motivarlo per iscritto. Il Consiglio provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti e così successivamente. In mancanza di non eletti, l'Assemblea in convocazione straordinaria provvederà ad eleggere il o i nuovi Consiglieri.

ART. 16- La rappresentanza dell'Associazione e la firma spettano al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al vice Presidente.

ART. 17- Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vice Presidente. Può essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta con proposta scritta almeno tre consiglieri. Le riunioni saranno valide con l'intervento di non meno di cinque consiglieri; le deliberazioni saranno adottate a maggioranza di voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Nei limiti del bilancio il Consiglio è investito per tutti di atti di gestione.

ART. 18- I Sindaci sono cinque (tre effettivi e due supplenti). Essi controllano e accertano la regolare tenuta della contabilità. Inoltre, esprimono parere sui bilanci e sui rendiconti con relazione scritta da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea. Il Collegio dei Sindaci elegge il Presidente nel proprio seno.

ART. 19- Il Collegio dei Provisori è composto di tre membri nel cui seno è scelto il Presidente. Al Collegio è devoluta la soluzione di qualsiasi vertenza possa insorgere tra i soci e il Consiglio.

ART. 20- L'esercizio finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono completamente gratuite.

ART. 21- In caso di scioglimento o di cessazione, l'Assemblea, con la maggioranza di quattro quinti di voti validi, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 22- Le modifiche dello statuto possono essere proposte da un numero di soci non inferiore a due terzi o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le proposte di modifica sono validamente approvate dall'Assemblea con la maggioranza dei votanti.

ART. 23- I mandati elettivi in corso alla data di approvazione delle modifiche di statuto cessano alla loro scadenza naturale. La durata triennale dei mandati si applica alle cariche assunte a partire dalla data di approvazione della modifica.

ART.24- Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge.

Per volontà dell'Assemblea dei soci, allo scopo di non disperdere la memoria dei soci fondatori e manifestare loro profonda stima e devoto affetto, qui di seguito si riportano gli autografi ripresi dalle ultime due pagine dello Statuto redatto su carta da bollo da L. 300 del 3 novembre 1962.

Giovanni Petraccone

Luigi Chianca

Antonio Boccia

Giuseppe Pacella

Otello Calbi

Antonio Falvella

Giuseppe Lavitola

Saverio Cilibrizzi

Luigi La Polla

Michele Greco

Biagio Ambrosino

Camillo Maurella

Antonio Catena

Federico Lichinchi

Giuseppe Marotta

Gennaro Ancarola

Nicola Naccarati

Vito Sacco

Nicola Laviola

Gerardo Zitarosa

Nicolò Ramagli

Luigi Montebello

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE LUCANA GIUSTINO FORTUNATO

1. L'iscrizione al sodalizio si perfeziona sottoscrivendo apposita domanda da sottoporre all'accettazione del Consiglio Direttivo.

2. All'atto dell'iscrizione il nuovo socio deve regolare la quota annuale per l'Associazione prevista in €120,00.

3. La quota sociale annuale deve essere versata entro il primo semestre dell'anno di riferimento. Previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, la quota può subire variazioni.

4. Qualora l'iscrizione avvenga entro i primi sei mesi dell'anno, la quota sociale da versare deve essere intera; qualora avvenga in uno dei mesi del secondo semestre, la quota sociale è calcolata in dodicesimi.

5. Alla scadenza della durata in carica degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci. Inoltre, nomina:

- il Comitato Elettorale a cui spetta il compito di presiedere alla regolarità delle operazioni elettorali, compresa la legittimazione dei soci aventi diritto al voto. Per legittimazione s'intende, oltre alla regolarità dei versamenti delle quote sociali, l'anzianità di un anno d'iscrizione;

- il Comitato Elettorale, composto da un Presidente e da tre membri di cui due scrutatori e un segretario;

- entro cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i soci che intendano candidarsi devono sottoscrivere negli uffici di segreteria la propria disponibilità in riferimento alle singole cariche (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Proviviri);

- il Comitato elettorale provvede a compilare le schede elettorali, nelle quali è riportata la lista dei candidati in ordine alfabetico, suddivise per le cariche sotto elencate: Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Proviviri;

- per quanto riguarda il Collegio sindacale, il Presidente e gli altri due candidati che hanno ricevuto (con) il maggior numero di voti sono da considerarsi effettivi; gli altri due sono supplenti.

- le operazioni di scrutinio sono espletate determinando, in base al numero dei voti, la graduatoria finale utile all'elezione dei nuovi organismi statutari;

- il Comitato Elettorale redige regolare verbale da consegnare al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione dei nuovi eletti.

6. In relazione all'utilizzo della bacheca, si precisa che qualsivoglia avviso, comunicazione o quant'altro s'intenda esporre all'attenzione dei soci, dovrà essere autorizzato dal Segretario.

Napoli, 20 dicembre 2007.